

COMUNE DI LIVORNO

APPENDICE INTEGRATIVA

**ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI
RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI
PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE
SOCIOSANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
DELLA ZONA – DISTRETTO LIVORNESE**

L'anno duemilaventi (2023) e questo di'

del mese di

in Livorno.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

AAzienda USL Toscana Nord Ovest (AUSL TNO), con sede legale in Pisa,
via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I. 02198590503), di seguito denominata AUSL TNO,
rappresentata dal Direttore della Zona – Distretto Livornese _____

_____, nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti
delle deleghe conferiteli dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale con la deliberazione n. 1089 del 28.12.2020, domiciliato per la carica
presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula ed agisce non in
proprio, ma in esecuzione della delibera del direttore generale n. 358 del 21
maggio 2020;

E

Il Comune di Livorno con sede legale a Livorno, Piazza del Municipio 1,
Codice Fiscale 00104330493, quale Capofila dell'Associazione dei Comuni
della Zona Livornese in forza della Convenzione disciplinante l'esercizio
associato delle funzioni di Assistenza socio sanitaria dei Comuni della Zona
Livornese sottoscritta in data 29/11/2022 per un triennio ai sensi dell'art. 30
del TUEL dai medesimi e dall'AUSL TNO , legalmente rappresentato, ai

sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18 /08/2000 e dall'art. 49 dello Statuto, dalla Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, _____ nata il _____ a _____ e domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in esecuzione della determinazione n. del ;

E

_____ con sede legale in _____
– CF/P.IVA _____, in persona del proprio legale rappresentante
_____, nato a _____, il _____, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO CHE

è comune volontà degli enti e della struttura firmataria di integrare l'Accordo Contrattuale *de quo* con una specifica appendice che ne definisca e contestualizzi al meglio alcuni aspetti giuridico- economici ed operativi ritenuti di particolare interesse;

SI CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 1 – Entrata in vigore

L'Accordo Contrattuale e la presente Appendice Integrativa entrano in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Art.2 – Emissione del titolo d'acquisto e procedure di ammissione:

precisazioni

Il titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher viene emesso dai

servizi competenti comunicato alla struttura, all'assistito (o suo legale rappresentante/amministratore di sostegno) ed all'operatore dell'U.V.M. responsabile del caso (Case Manager).

I servizi competenti trasmettono alla struttura la documentazione agli atti relativa all'Assistito, di cui all'art.3 dell'Accordo, omettendo le schede di valutazione sociale in applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

In sostituzione delle schede sociali di cui al precedente comma saranno trasmesse alla RSA ospitante i recapiti dei familiari e/o amministratori di sostegno di riferimento ed ogni ulteriore ed eventuale informazione di rilievo sociale che il case manager riterrà utile all'attuazione del progetto personalizzato.

Art. 3 – Scelta della Struttura in casi particolari

Nel caso in cui l'Assistito non sia in grado di operare la scelta della Struttura ospitante, e non siano presenti familiari, amministratori di sostegno o legali rappresentati che possano compierla in sua vece, i servizi competenti provvedono direttamente all'individuazione della stessa tenendo conto dei seguenti criteri cogenti:

- Individuazione della struttura ospitante con costo della retta di ricovero di parte sociale entro il limite massimo stabilito per la Zona Livornese, ai sensi della D.G.R.T. 995/2016, dalla Deliberazione della Conferenza dei Sindaci Integrata n.7/2016 per un importo massimo di € 53,25;
- Ubicazione della struttura nell'ambito della Zona Distretto Livornese oppure, nel caso di assenza di posti letto liberi, nelle

Zone confinanti o limitrofe al fine di agevolare la verifica ed il monitoraggio del PAP;

- Applicazione di un principio di rotazione fra le strutture firmatarie.

Laddove possibile e nel rispetto dei criteri di cui sopra, si valorizzano le richieste e i desideri eventualmente espressi dall'interessato, e le esigenze di vicinanza della rete sociale (amicizie, vicinato, ecc.)

Art.4 – Dimissione dell'Ospite ed adempimenti relativi: precisazioni

Nei casi in cui si verificano le fattispecie di cui all'art. 6 c.2 lett. a), b) e c) dell'Accordo, la Direzione della struttura ospitante è tenuta a darne tempestiva e documentata comunicazione mediante PEC ai servizi competenti in modo da poter definire e concordare con i servizi stessi modalità e tempi di dimissione dell'ospite.

In caso di perdurante e grave incompatibilità dell'ospite con l'ambiente della struttura, o di sopravvenuta ed accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo di acquisto a carico dell'Assistito, la comunicazione di cui al precedente comma è corredata da una relazione sottoscritta dalla Direzione della Struttura finalizzata a documentare dettagliatamente e comprovare la sopravvenienza della causa di dimissione.

Atteso che per "*accertata morosità*" (art. 6 c.2 lett. c) dell'Accordo si intende il mancato pagamento di almeno due mensilità anche non consecutive della quota sociale di compartecipazione a carico dell'ospite a seguito di formale diffida ad adempiere inviata da parte del Legale incaricato dalla struttura, in caso di sopravvenuta ed accertata morosità dell'Assistito nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo di acquisto, la relazione di cui al precedente comma specifica, tra l'altro, le azioni

intraprese dalla struttura ai fini del recupero del maturato credito.

In caso di dimissione per cause diverse dal decesso o dalla decisione dell'ospite e/o dei suoi rappresentanti legali, i servizi competenti garantiscono comunque la continuità del percorso assistenziale dell'assistito interessato riassumendone la presa in carico a decorrere dalla data di dimissione concordata con la struttura ospitante, provvedendo altresì alla verifica e rivalutazione della relativa situazione di bisogno in funzione della eventuale conseguente riformulazione del PAP.

Nei casi di cui all'art.6 c.2 lett. b) e c) dell'Accordo, gli effetti della dimissione e della riassunzione in carico da parte dei servizi competenti decorrono dalla data preventivamente concordata con la struttura ospitante, e comunque da una data non antecedente a quella del ricevimento della PEC di comunicazione dell'accertata morosità e/o della sopravvenuta incompatibilità dell'assistito con l'ambiente ospitante trasmessa dalla struttura che lo ha accolto.

Tra gli oneri che i servizi competenti istituzionalmente responsabili della presa in carico si assumono al fine di garantire la continuità assistenziale dell'ospite dimesso per morosità non rientra, né può rientrare in alcun modo, il subentro nella pregressa posizione debitoria del medesimo.

Art. 5 – Corrispettivo sociale del titolo di acquisto: precisazioni

Il Comune concorre sussidiariamente alla copertura del costo di parte sociale della giornata di ricovero per un importo pari alla quota sociale della retta giornaliera di ricovero applicata dalla struttura ospitante, così come indicata all'art.9 dell'Accordo, al netto della compartecipazione posta a carico dell'ospite, e comunque fino alla concorrenza dell'importo

corrispondente al valore massimo di € 53,25 (cinquantatré/25).

Art. 6 – Assenze dell'Ospite: precisazioni

Nei casi di assenza dell'ospite per i motivi indicati all'Art.10 c. 3 dell'Accordo, il riconoscimento alla struttura del 70% della quota sociale è inteso con riferimento esclusivo al valore del corrispettivo sociale, come risultante dal titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher emesso dai servizi competenti. L'eventuale differenza derivante da servizi aggiuntivi è da ricondurre ad accordi privati tra struttura e persona assistita.

L'importo dovuto per la conservazione del posto è a carico dell'ospite fino a concorrenza massima della quota sociale ordinariamente a suo carico mentre rimane a carico del Comune l'eventuale differenza.

Analogamente a quanto previsto per la quota sanitaria, nei casi di assenza l'intero importo della quota sociale dovuta è corrisposta solo per la giornata di rientro.

Art. 7 – Precisazioni relative all'art.11(pagamento del corrispettivo e fatturazione)

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata, pertanto nel corrispettivo socio sanitario previsto dal titolo d'acquisto e risultante dalla fatturazione è contabilizzata la sola giornata di accettazione, sia per la quota di parte sanitaria che per la quota di parte sociale.

Per la corretta applicazione di quanto previsto all'art.6 la struttura si impegna a riportare nelle fatture emesse i giorni di effettiva presenza dell'ospite presso la struttura medesima.

La scadenza dei termini di pagamento è stabilita in 60 (sessanta) giorni dalla

data di ricevimento della fattura elettronica mensile emessa dalla struttura ospitante, alla quale è allegato un riepilogo delle effettive giornate di presenza ed assenza degli ospiti.

Il termine di decorrenza di cui al precedente comma è interrotto in caso di contestazioni.

Ai fini del pagamento la struttura assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche;

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso dalla Struttura presso Istituti Bancari o Poste Italiane S.p.a., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso dovranno essere comunicati agli enti che dovranno effettuare i pagamenti (Azienda USL Toscana nord ovest e Comune Capofila di Livorno) entro 7 (sette) giorni dall'accensione, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvio del servizio.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 comma 6) del D.MEF n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall'art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 (convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) gli enti pubblici firmatari non accetteranno fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio, o che non riportino tutti i dati identificativi essenziali.

Gli enti pubblici firmatari provvederanno alla liquidazione ed al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura ospitante risulterà in regola con la contribuzione verso gli Enti Previdenziali in base alle risultanze del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC

positivo nei confronti dei propri dipendenti).

In caso di DURC irregolare gli enti pubblici di cui sopra attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, e nulla sarà dovuto alla Struttura per i ritardati pagamenti dovuti al conseguente procedimento.

Nel caso di cui al precedente comma la struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

Art.8 - Precisazioni relative all'art. 14 (Trattamento dei dati personali e tutela privacy)

Si richiama quanto disciplinato all'art. 14 dell'Accordo Contrattuale in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9 – Specificazioni relative all'art. 13 (Debito informativo)

La struttura ospitante è tenuta a comunicare tempestivamente ad ambedue gli enti pubblici firmatari dell'Accordo mediante PEC, ogni variazione dell'autorizzazione riguardante la struttura stessa e l'organizzazione del servizio erogato, nonché ogni variazione inerente la relativa gestione, con particolare riferimento a:

- Tipologia di servizi erogati;
- Trasferimento di sede;
- Direzione della struttura e relativi recapiti;
- Rappresentanza legale e/o altre variazioni societarie disciplinate al successivo art.10;

La struttura ospitante è tenuta altresì a comunicare l'avvio di procedimenti di controllo effettuati dalla Commissione Multidisciplinare di cui all'art. 20 c.3 L.R.T. 41/2005 nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art.

23 della medesima L.R.T. 41/2005.

Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'anagrafe del Ministero della Salute e della Regione Toscana, la struttura firmataria è tenuta a trasmettere mediante PEC alla Direzione della Zona Distretto Livornese, entro termini temporali stabiliti, i dati di struttura e i dati di attività mediante gli appositi Modelli STS11 e STS24, ed è comunque tenuta ad alimentare il flusso informativo nei confronti di tali Enti con le modalità e secondo i modelli previsti dalla relativa disciplina.

Art. 10 – Variazioni societarie e subentro nel rapporto contrattuale

In caso di variazioni societarie inerenti la gestione della struttura, il subentrante dovrà comunicare mediante PEC, all'indirizzo degli Enti Pubblici firmatari, la data del subentro, i dati identificativi del subentrante e del relativo Rappresentante Legale, oltre ad ogni ulteriore dato necessario alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

La comunicazione di cui al precedente comma è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è corredata dalla dichiarazione attestante quanto sotto indicato, sottoscritta dal medesimo Rappresentante Legale:

- la volontà di subentrare nel rapporto contrattuale in essere con l'Azienda USL Toscana nord ovest ed il Comune Capofila di Livorno agli stessi patti, costi e condizioni disciplinati dal vigente Accordo e dalla presente Appendice Integrativa;
- la presenza di tutti i requisiti necessari a consentire il subentro.

Art.11 – Passaggio a moduli specialistici

Il passaggio dell'ospite a moduli specialistici eventualmente presenti nella

struttura è disposto solo ed esclusivamente dalla competente U.V.M., previa verifica e rivalutazione dello stato di salute dell'assistito e predisposizione di un apposito PAP.

Laddove nella struttura ospitante fossero regolarmente autorizzate ed accreditate le modularità assistenziali specialistiche che si rendessero necessarie per l'attuazione del nuovo PAP, il passaggio al modulo specialistico è di norma effettuato all'interno della stessa struttura ospitante, sulla base di un nuovo titolo di acquisto/impegnativa-modulo/voucher emesso dai servizi competenti

Laddove nella struttura ospitante non fossero regolarmente autorizzate ed accreditate le modularità assistenziali specialistiche che si rendessero necessarie per l'attuazione del nuovo PAP, per il passaggio al modulo specialistico si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'Accordo che regolano l'ammissione al modulo base.

Articolo 12 – ammissione nei casi di urgenza

Il ricovero in urgenza è accettato dalla struttura ospitante nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi di cui all'Art. 3 dell'Accordo.

Art . 13 - Domicilio

Ai fini della presente convenzione, la struttura elegge speciale domicilio in Livorno, presso la Casa Comunale.

Art. 14- Foro Competente

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria che dovesse sorgere in relazione al presente atto sarà esclusivamente quello di Livorno.

Per le controversie da attribuire alla giurisdizione amministrativa sarà

competente il TAR Toscana.

Art. 15- Registrazione e bollo

Tutte le spese del presente accordo sono a carico della struttura che accetta di sostenerle.

La presente appendice, analogamente all'accordo contrattuale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Art. 16 Valenza delle condizioni convenzionali

Tutte le clausole, i patti e le condizioni del presente atto sono essenziali.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Livornese

Comune di Livorno

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, _____
, come sopra rappresentata, dichiara in modo specifico di approvare espressamente e di accettare senza riserve le disposizioni di tutti gli articoli del presente atto e di tutti gli atti da esso richiamati che costituiscono un unico ed inscindibile contesto (vedi anche l'art. 16 del presente atto).
